

ATTIVITÀ FUNZIONALI A GARANTIRE L'UTILIZZO IN SICUREZZA DEL GAS NATURALE RICONSEGNA TO PER USI DOMESTICI O SIMILARI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 18 MAGGIO 2018 RECANTE "AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E SULLA PRESENZA DI ALTRI COMPONENTI NEL GAS COMBUSTIBILE DA CONVOGLIARE"

Ai sensi del Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 recante "Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare" (il "Decreto"), nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale (di seguito "Clienti Finali") che facciano, anche solo in parte, uso domestico o simile del gas, anche se combinato con usi tecnologici, l'onere di garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati, ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è del datore di lavoro che può a tal fine avvalersi del supporto dell'impresa di trasporto (di seguito "Trasportatore") la quale odorizzerà tutto il gas riconsegnato, operando secondo le soluzioni tecniche e le condizioni giuridiche da essa individuate. Il Cliente Finale resta libero di non accettare le soluzioni e le condizioni proposte; in tal caso garantirà l'uso del gas in condizioni di sicurezza secondo le prescrizioni del medesimo decreto. Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018 ed è entrato in vigore il successivo 7 giugno 2018.

Ai sensi del Decreto il Trasportatore provvede a:

1. ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 5, del Decreto in merito alla/e categoria/e d'uso del gas riconsegnato presso i Punti di Riconsegna associati a Clienti Finali;
2. ricevere le attestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 5, del Decreto con cui il Cliente Finale dà atto dell'utilizzo sicuro del gas riconsegnato;
3. supportare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Decreto, il Cliente Finale – ove ne ricorrano i presupposti – nelle attività funzionali ad assicurare l'odorizzazione del gas riconsegnato presso il Punto di Riconsegna interessato, regolando altresì i rapporti con i Clienti Finali già odorizzati alla data di entrata in vigore del Decreto;
4. riaprire i Punti di Riconsegna previo rilascio delle comunicazioni/attestazioni previste dal Decreto;
5. garantire il rispetto del Decreto in caso di nuovi allacciamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Decreto stesso attraverso la ricezione delle dichiarazioni e attestazioni ivi previsti, supportando – ove espressamente richiesto e concordato – il richiedente allacciamento nell'attività di odorizzazione;
6. gestire le modifiche e i subentri in relazione a comunicazioni e attestazioni già rilasciate;
7. provvedere alla trasmissione al Ministero delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 8, del Decreto.

Nell'ambito delle predette attività, ai sensi del Decreto, il Trasportatore provvede altresì a:

- (i) attivare le procedure per la disalimentazione del Punto di Riconsegna nei casi in cui il Cliente Finale non abbia provveduto tempestivamente alle comunicazioni/attestazioni ai sensi del Decreto;
- (ii) rifiutare la richiesta di riapertura di un Punto di Riconsegna in assenza delle previste attestazioni.

1. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 5 DEL DECRETO

Il Cliente Finale che alla data di entrata in vigore del Decreto:

- (i) sia direttamente allacciato alla rete di trasporto di Snam RG, ovvero
- (ii) abbia richiesto l'allaccio alla medesima rete.

dovrà trasmettere a Snam RG una comunicazione, firmata dal legale rappresentante che attesti l'assenza o l'esistenza nel proprio impianto di un uso, anche solo in parte, domestico o simile del gas naturale riconsegnato.

La comunicazione dovrà essere redatta sulla base dei modelli di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resi disponibili da Snam RG attraverso il proprio sito internet e trasmessa, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla entrata in vigore del Decreto (entro il 6 agosto 2018), all'indirizzo PEC odorizzazione@pec.snam.it.

In caso di mancato invio della comunicazione entro il predetto termine, Snam RG, previo avviso al Cliente Finale, procederà entro i successivi 30 (trenta) giorni alla disalimentazione del Punto di Riconsegna ovvero in caso di Punti di Riconsegna da attivare o chiusi non procederà alla relativa apertura.

Laddove Snam RG, per causa ad essa non imputabile, non potesse procedere alla disalimentazione entro il predetto termine saranno attivate tutte le opportune azioni, anche di carattere giudiziario, fermo restando che resterà in capo al Cliente Finale ogni responsabilità conseguente al mancato rispetto dell'obbligo di garantire l'uso in sicurezza del gas.

2. ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 5 DEL DECRETO

Nel caso in cui il Cliente Finale abbia dichiarato un uso, anche solo in parte, domestico o simile del gas riconsegnato presso il proprio impianto, il Cliente Finale, laddove si tratti di Punto di Riconsegna "aperto", entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto (entro il 7 dicembre 2018), invia al Trasportatore una attestazione, firmata dal legale rappresentante, nella quale dichiara:

- che nell'impianto sono in esercizio idonei apparati per l'odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole della buona tecnica; ovvero
- di aver adottato soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all'odorizzazione del gas e con finalità equipollenti, quali l'utilizzo di sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas combustibili o sistemi equivalenti, in accordo alla previsione delle regole della buona tecnica.

L'attestazione dovrà essere redatta sulla base dei modelli di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resi disponibili da Snam RG attraverso il proprio sito internet e trasmessa, entro il predetto termine di 6 (sei) mesi dalla entrata in vigore del decreto, all'indirizzo PEC odorizzazione@pec.snam.it.

In caso di mancato invio della comunicazione entro il predetto termine, SNAM RG, previo avviso al Cliente Finale, procederà entro i successivi 30 (trenta) giorni alla disalimentazione del Punto di Riconsegna.

Laddove Snam RG, per causa ad essa non imputabile, non potesse procedere alla disalimentazione entro il predetto termine saranno attivate tutte le opportune azioni, anche di carattere giudiziario, fermo restando che resterà in capo al Cliente Finale ogni responsabilità conseguente al mancato rispetto dell'obbligo di garantire l'uso in sicurezza del gas.

3. RICHIESTA DI SUPPORTO AL TRASPORTATORE

A- Punti di Riconsegna non odorizzati

Il Cliente Finale, al fine di assolvere all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto può avvalersi del supporto del Trasportatore la quale odorizzerà tutto il gas riconsegnato, operando secondo le soluzioni tecniche e le condizioni giuridiche da essa individuate. Il Cliente Finale resta libero di non accettare le soluzioni e le condizioni proposte; in tal caso garantirà l'uso del gas in condizioni di sicurezza secondo le prescrizioni del Decreto.

Si precisa sin d'ora che Snam RG ha individuato come soluzione tecnica funzionale alla erogazione del servizio di odorizzazione l'installazione di un impianto, adeguatamente dimensionato, presso la cabina REMI del Cliente Finale immediatamente a valle dell'impianto di misura. Detta soluzione tecnica prevede l'odorizzazione di tutto il gas riconsegnato.

Con riferimento ai Punti di Riconsegna allacciati alla rete di trasporto alla data di entrata in vigore del Decreto o per i quali a quella data sia stata presentata richiesta di allacciamento, laddove il Cliente Finale intenda avvalersi della predetta facoltà, dovrà presentare specifica richiesta redatta sulla base dei modelli resi disponibili da Snam RG attraverso il proprio sito internet e trasmessa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla entrata in vigore del Decreto all'indirizzo PEC odorizzazione@pec.snam.it. Con riferimento alle richieste pervenute successivamente al predetto termine, si segnala che Snam RG potrà non essere nelle condizioni di prenderle in carico stante il termine di sei mesi previsto dal Decreto e tenuto conto del numero complessivo di richieste pervenute.

La richiesta dovrà essere supportata da tutta la documentazione ivi espressamente indicata, in mancanza della quale Snam RG respingerà la richiesta, dandone tempestiva comunicazione al Cliente Finale il quale potrà presentare una nuova richiesta.

Snam RG, verificata la completezza della documentazione presentata, fisserà la data di un sopralluogo attraverso il quale accertare la sussistenza dei presupposti tecnico-operativi per procedere alla installazione dell'impianto di odorizzazione e/o messa in esercizio dell'impianto di odorizzazione, e alla successiva erogazione del servizio. A tal fine Snam Rete Gas invierà una comunicazione al Cliente Finale nella quale indicherà la data programmata per il sopralluogo, nonché i costi associati alle attività di sopralluogo e studio di fattibilità dell'impianto (per un importo indicativamente pari a € 5.000,00 per gli impianti di odorizzazione da realizzare) che verranno posti a carico del richiedente laddove lo stesso decidesse di non avvalersi del supporto dell'impresa di trasporto ovvero quest'ultimo risultasse non fattibile. Laddove, invece, la richiesta di supporto dovesse trovare conferma a seguito di accettazione del contratto come sotto meglio precisato, i predetti costi risulteranno assorbiti nel costo ivi indicato.

A seguito del sopralluogo Snam RG comunicherà al Cliente Finale la fattibilità dell'impianto e/o della messa in esercizio dello stesso e, in caso di esito positivo, trasmetterà al Cliente Finale il contratto per la realizzazione dell'impianto e/o per la messa in esercizio dello stesso, nonché per l'erogazione del servizio di odorizzazione (sulla base dei modelli pubblicati sul sito di Snam) che indicherà le condizioni tecnico-giuridiche funzionali alla

realizzazione e/o messa in esercizio dell'impianto e alla erogazione del servizio di odorizzazione, ivi incluso il preventivo del costo di realizzazione e le tempistiche di realizzazione e messa in esercizio che decorreranno dalla data di perfezionamento del contratto la cui efficacia è subordinata alla presentazione di adeguate garanzie.

Tenuto conto delle tempistiche necessarie alla esecuzione dei sopralluoghi e alla successiva realizzazione e/o messa in esercizio dell'impianto di odorizzazione sulle quali potrà incidere il numero complessivo delle richieste pervenute a Snam RG, è opportuno che i Clienti Finali interessati formalizzino quanto prima la richiesta affinché la stessa possa essere evasa entro il termine di sei mesi fissato dal Decreto per la attestazione di utilizzo del gas in sicurezza.

Laddove il Cliente Finale non intenda accettare le soluzioni e le condizioni proposte da Snam RG, lo stesso dovrà altrimenti garantire l'uso del gas in condizioni di sicurezza secondo le prescrizioni del Decreto.

Con riferimento ai Punti di Riconsegna "chiusi", la richiesta con cui il Cliente Finale richiede il supporto di Snam RG potrà essere presentata in funzione della richiesta di riapertura del Punto di Riconsegna con congruo anticipo rispetto alla data di riapertura richiesta. Resta inteso che la riapertura non potrà essere evasa fino alla messa in esercizio dell'impianto di odorizzazione.

In caso di nuovi allacciamenti (richiesta successiva all'entrata in vigore del Decreto), la richiesta di allacciamento e quella di supporto nelle attività di odorizzazione saranno effettuate contestualmente nei termini meglio precisati al successivo punto 5.

B- Punti di Riconsegna odorizzati

Con specifico riferimento agli impianti già odorizzati alla data di entrata in vigore del Decreto, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto stesso (entro il 6 agosto 2018), i Clienti Finali che intendano procedere autonomamente all'assolvimento degli obblighi di cui al Decreto, ne daranno comunicazione a Snam RG mediante comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo odorizzazione@pec.snam.it. In questo caso, il Cliente Finale dovrà tempestivamente trasmettere l'attestazione di cui all'articolo 2, comma 5, e definire i pregressi rapporti con Snam RG.

In assenza di comunicazione il Trasportatore proseguirà la sua attività di odorizzazione, trovando applicazione le disposizioni del Decreto, nonché le pertinenti deliberazioni dell'Autorità anche se successive all'entrata in vigore del Decreto. In particolare, il Cliente Finale dovrà rilasciare, entro il termine di sei mesi, la attestazione di cui all'articolo 2, comma 5, del Decreto trattandosi di obbligazione propria del datore di lavoro.

C- Stima indicativa costi sostenuti dall'impresa di trasporto

Fatte salve le condizioni che verranno indicate in ciascuna proposta contrattuale, si evidenzia che i costi di realizzazione e di gestione degli impianti possono differire in funzione delle caratteristiche dell'impianto da odorizzare e dei consumi di gas ivi riconsegnati. Indicativamente, i costi di realizzazione potranno risultare pari a 100.000,00 – 150.000,00 Euro, mentre quelli di gestione pari a circa 10.000,00 Euro annui. La quantificazione esatta sarà possibile solo in sede di definizione della proposta contrattuale.

4. RICHIESTA DI APERTURA E RIAPERTURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA

In coerenza con le disposizioni del Decreto nonché delle pertinenti disposizioni del Codice di Rete, Snam RG procederà alla apertura/riapertura di un Punto di Riconsegna di nuova attivazione/chiuso solo ed esclusivamente previa trasmissione a mezzo PEC:

- (i) della comunicazione con cui si dichiara il solo uso tecnologico del gas, ovvero in alternativa
- (ii) della attestazione, firmata dal legale rappresentante, nella quale si dichiara:
 - a. che nell'impianto sono in esercizio idonei apparati per l'odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o simile, secondo le regole della buona tecnica; ovvero
 - b. l'adozione di soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all'odorizzazione del gas e con finalità equipollenti, quali l'utilizzo di sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas combustibili o sistemi equivalenti, in accordo alla previsione delle regole della buona tecnica.

L'attestazione dovrà essere redatta sulla base dei modelli di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resi disponibili da Snam RG attraverso il proprio sito internet e trasmessa all'indirizzo PEC odorizzazione@pec.snam.it.

5. NUOVI ALLACCIAMENTI (RICHIESTA SUCCESSIVA A DATA ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO)

I Clienti Finali che richiedano l'allaccio diretto alla rete di trasporto successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (di seguito "Richiedente allacciamento"), contestualmente alla richiesta di allacciamento dovranno presentare:

- una dichiarazione con l'impegno di dotare l'impianto, ove ne ricorrano i presupposti, di apparati per l'odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole della buona tecnica o di adottare soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all'odorizzazione del gas e con finalità equipollenti, quali l'utilizzo di sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas combustibili o sistemi equivalenti, in accordo alla previsione delle regole della buona tecnica; ovvero
- di volersi avvalere del supporto del Trasportatore.

Nel caso il Richiedente allacciamento si avvalga del supporto del Trasportatore, questa provvederà a realizzare gli apparati necessari per l'odorizzazione secondo le tempistiche previste dal contratto che verrà perfezionato contestualmente al contratto di allacciamento.

Il Richiedente allacciamento, che non abbia richiesto il supporto del Trasportatore che non intenda accettare le soluzioni e le condizioni proposte da Snam RG, dovrà altrimenti garantire l'uso del gas in condizioni di sicurezza secondo le prescrizioni del Decreto.

In ogni caso, a seguito della realizzazione dell'allacciamento il Trasportatore non procederà a mettere in esercizio l'allaccio alla rete in mancanza di una dichiarazione di atto notorio con cui il Richiedente allacciamento dichiara l'utilizzo meramente tecnologico del gas ovvero attesti che l'impianto è stato dotato degli apparati sopra indicati.

Le attestazioni dovranno essere redatte sulla base dei modelli di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resi disponibili da Snam RG attraverso il proprio sito internet.

6. MODIFICHE - SUBENTRI

Il Cliente Finale provvederà a comunicare tempestivamente a Snam RG ogni modifica in merito alla categoria d'uso del gas o alla tipologia di apparato utilizzato per garantire l'uso in sicurezza del gas riconsegnato.

In caso di subentro di un nuovo Cliente Finale e di conseguente modifica del datore di lavoro tenuto a garantire l'uso in sicurezza del gas riconsegnato, il Cliente Finale subentrante dovrà presentare una nuova dichiarazione con la quale comunica la categoria d'uso del gas e, in caso di uso anche solo parziale di tipo domestico o similare, attesta l'uso del gas in condizioni di sicurezza secondo le prescrizioni del Decreto.

Le attestazioni dovranno essere redatte sulla base dei modelli di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resi disponibili da Snam RG attraverso il proprio sito internet

7. ALTRE DISPOSIZIONI

Il Decreto, nel rimandare al regime degli oneri sostenuti dalle imprese di trasporto e a queste riconosciuti sulla base delle precedenti deliberazioni dell'Autorità, prevede che con successivo provvedimento della medesima Autorità sarà disciplinato il regime degli oneri sostenuti dalle imprese di trasporto successivamente all'entrata in vigore del Decreto.

Entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto e, successivamente con cadenza semestrale, Snam RG comunicherà al Ministero gli elenchi dei clienti finali di cui ai commi 4 e 5 del Decreto medesimo con l'indicazione della scelta adottata con riferimento agli apparati per l'odorizzazione o alle soluzioni tecnico impiantistiche alternative. Il Ministero verifica, a campione, l'installazione di tali dispositivi e la loro efficacia nel segnalare la presenza di gas in quantità pericolosa e/o interromperne il flusso.